

**LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2020, N. 5**

**Legge regionale di stabilità 2021<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152”)**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2 (Finanziamento degli istituti di patronato)**

1. In relazione alla maggiore attività informativa svolta a sostegno dei lavoratori e dei cittadini connessa anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di diffondere ulteriormente la conoscenza delle misure regionali e provinciali in materia di assistenza, previdenza, compresa quella complementare, e lavoro, il contributo regionale previsto dal decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L e successive modificazioni a favore degli istituti di patronato è aumentato di 900.000 euro negli anni 2021 e 2022 e di 400.000 euro negli esercizi successivi. Tale maggiorazione è suddivisa a metà tra i patronati operanti nelle Province di Trento e di Bolzano.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano”.

---

<sup>1</sup> In B.U. 18 dicembre 2020, n. 51 - Numero Straordinario n. 1.

<sup>2</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

---

---

**Art. 3 (Agenzia Regionale della Giustizia)**

1. È istituita l' "Agenzia Regionale della Giustizia", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, quale struttura organizzativa della Regione, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione previsti dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e di quelli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), in materia di giudici di pace. L'Agenzia Regionale della Giustizia gestisce le funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari e agli uffici dei giudici di pace, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.<sup>3</sup>

2. L'ordinamento dell'"Agenzia Regionale della Giustizia" è disciplinato da questo articolo e dall'atto organizzativo di cui al comma 3.

3. L'atto organizzativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare, disciplina in particolare:

- a) le attività, i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia;
- b) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Regione;

---

<sup>3</sup> Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

---

---

c) i poteri di direttiva, indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta regionale.

4. L'Agenzia trasmette annualmente il programma di attività, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla competente Commissione consiliare, la quale esprime un parere non vincolante sui predetti documenti.

5. La Commissione consiliare competente esprime altresì un parere non vincolante sugli accordi previsti dall'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, prima della loro approvazione.

6. La Giunta regionale nomina quattro membri del Consiglio di presidenza, tra cui il Presidente, e un dirigente con funzioni di direttore dell'agenzia. Del Consiglio di presidenza fanno inoltre parte, di diritto e a titolo gratuito, ai fini dell'individuazione delle esigenze di supporto organizzativo degli uffici giudiziari e delle relative priorità, il Presidente della Corte d'appello, il Presidente della sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello, ed il Procuratore generale oppure loro delegati. Il Consiglio di presidenza esercita funzioni di programmazione dei lavori e delle attività, definizione degli obiettivi e individuazione delle priorità coerenti con gli atti d'indirizzo del Ministro della giustizia. Al fine di acquisire il parere su specifiche questioni di particolare rilevanza per il buon andamento degli uffici giudiziari nelle materie previste dall'atto organizzativo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio di presidenza invita a partecipare, con voto consultivo, due rappresentanti designati dagli ordini degli avvocati del distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol,

---

---

individuati nel rispetto del principio di equa rappresentanza di genere e di appartenenza ai diversi gruppi linguistici.<sup>4</sup>

7. La Giunta regionale nomina altresì i revisori dei conti in numero non superiore a tre; le relative funzioni possono essere affidate dalla Giunta regionale a uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

8. Il personale dell’Agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi della stessa, ma – in quanto personale regionale – resta assoggettato alla normativa di riferimento ed ai contratti collettivi vigenti per il personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

**Art. 4 (Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile delle APSP)**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>
2. *(omissis)*<sup>6</sup>
3. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.

**Art. 5 (Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”)**

1. *(omissis)*<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5.

<sup>5</sup> Modifica il comma 4 dell’art. 40 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

<sup>6</sup> Aggiunge il comma *6-bis* dopo il comma 6 dell’art. 40 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

**Art. 6 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)**

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

**Art. 7 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle A e B<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Aggiunge il comma *3-bis* dopo il comma 3 dell'art. 13 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

<sup>8</sup> Tabelle omesse.

---

---